



REPUBBLICA ITALIANA

107/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59235** del registro di segreteria, proposto da

- **MASSETI Donella**, nata a Firenze il 10.12.1945 (c.f. MSSDLL45T50D612U), in proprio e quale legale rappresentante della **s.r.l.**

**COLUMBUS**;

- **MASSETI Marco**, nato a Firenze il 6.1.1955 (c.f.: MSS-MRC55A06D612Y), in qualità di liquidatore della predetta società;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Biagi (*luca.biagi@fi-renze.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliati come da mandato in atti,

**contro**

- il **Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Toscana**;

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**;

### **avverso e per la riforma**

della sentenza n. 177/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 27.4.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;  
uditi, nella pubblica udienza del 27.1.2023, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola, e il difensore dell'appellante, come da verbale di causa.

### **FATTO**

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato gli epigrafati appellanti, in solido tra loro, nelle riferite qualità, al risarcimento del danno erariale, liquidato in € 209.423,70, corrispondente alle somme non versate al comune di Firenze, a titolo di imposta di soggiorno, nell'anno 2016 e nel periodo gennaio-maggio 2018, escludendo, invece, la responsabilità di Marco Masseti – rimasto, peraltro, contumace in primo grado – in proprio, stante l'acclarata assenza, al tempo dei fatti, di poteri gestionali societari.

Avverso la decisione insorgono gli appellanti, deducendo i plurimi *errores in iudicando*, commessi dai primi giudici nel:

- a) ravvisare la responsabilità contabile per la prima annualità in contestazione, nonostante solo con l'art. 4 comma 5 ter, d.l. n. 50/2017 e s.m.i., sarebbe sorto, in capo agli albergatori, l'obbligo di svolgere la funzione di sostituto (fiscale) della predetta imposta in favore dell'ente comunale impositore e in assenza di valide prove circa l'indebita appropriazione delle somme così dovute e dell'intenzionalità delle relative condotte appropriative;
- b) disattendere la norma di cui all'art. 180 d.l. n. 34/2020, alla cui stregua

l'albergatore avrebbe perso la qualità di incaricato di pubblico servizio, discendone (anche) l'abolizione della responsabilità *de quo agitur*;

c) aderire acriticamente alla quantificazione del danno prospettata dal requirente, nonostante quest'ultimo avesse fatto riferimento a meri indici statistici e/o settoriali.

Concludono, pertanto, i sigg. Masseti per la riforma della sentenza ad ogni effetto e conseguenza di legge, con vittoria di spese, diritto e onorari di causa.

Ha presentato memoria scritta la Procura Generale, articolatamente controdeducendo alle avverse doglianze e concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato.

All'esito dell'udienza del 27.1.2023, dopo ampia discussione delle parti, confermant le rispettive richieste, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

In via pregiudiziale di rito, la Sezione deve farsi carico di scrutinare la questione circa il (sopravvenuto) difetto di giurisdizione di questa Corte sulla controversia che ne occupa, derivante dall'entrata in vigore, *medio tempore*, dell'art. 5 quinquies d.l. n. 146/2021, non ancora esistente al tempo della proposizione dell'appello e, pertanto, richiamata dalla difesa degli appellanti solo in sede di udienza di discussione.

Il tenore letterale della menzionata norma così recita: <<*Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui*

*soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.>>.*

La natura della stessa è manifestamente di interpretazione autentica della pregressa disciplina su cui si fonda (anche) la responsabilità contabile che ne occupa, come del resto testimoniato dalla rubrica dell'articolo. Ne discende la sua efficacia *ex tunc* a valersi, dunque, sui processi tuttora in corso e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Per tale motivo, la norma *de qua*:

- è in grado di inibire la generale regola della c.d. "*perpetuatio jurisdictionis*" scolpita nell'art. 13 c.g.c., circa l'insensibilità della *potestas iudicandi* del giudice adito rispetto (tra l'altro) ai mutamenti normativi sopravvenuti (*amplius*, Cass., SS.UU., n. 27074/2016), imponendo al Collegio di verificare la questione, nonostante la domanda giudiziale sia stata introdotta prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 quinquies cit.;

- impone di escludere l'operatività di preclusioni processuali circa la sua deduzione, diversamente da quanto generalmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 15 e 193 c.g.c.

Il mutato quadro normativo *in subiecta materia* appare rilevante, inoltre, perché supera l'originario orientamento giurisprudenziale, formatosi nell'ambito dell'omologa responsabilità penale per i medesimi fatti, secondo cui la cessazione del ruolo di incaricato di pubblico servizio, derivante dall'introduzione dell'art. 180 d.l. n. 34/2020 (di modifica dell'art. 4, d.lgs. n. 23/2011), non avrebbe comportato un fenomeno di *abolitio criminis* delle condotte di peculato commesse in precedenza (Cass. Pen. n. 36317/2020).

Con successive decisioni della Suprema Corte, invero, prendendosi

atto della predetta norma di interpretazione autentica, si è ribaltato il precedente orientamento (*amplius et ex plurimis*, Cass. Pen. n. 12516/2022).

Ciononostante, ritiene la Sezione di dover ribadire il proprio indirizzo già recentemente espresso in proposito (C. conti, Sez. I App. n. 30/2023), peraltro sulla falsariga di analoghi precedenti (C. conti, Sez. II App. n. 275/2022; C. conti, Sez. Giurisd. Piemonte, decr. n. 46/2022), alla cui stregua i richiamati mutamenti normativi (art. 180, d.l. n. 34/2020, prima e l'art. 5 quinquies, d.l. n. 146/2021, dopo), non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e comune e discendente dagli ulteriori compiti per costoro previsti dall'art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011 (<<*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile (...) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale....>>), di guisa da permanere la sottoposizione allo statuto della responsabilità amministrativo-contabile (con la conseguente provvista giurisdizionale) dei soggetti qui appellanti.*

Sotto altro profilo angolare, e per passare al merito della controversia, la predetta argomentazione rende infondata anche l'ulteriore obiezione censoria, attinente alla (perdurante) antiggiuridicità delle condotte appropriative contestate, circa l'intervenuta *abolitio criminis* derivante dalle predette novelle del 2020 (e del 2021).

Le restanti doglianze prospettate dagli appellanti devono parimenti ritenersi complessivamente infondate, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Va premesso che la sussistenza di un'astratta responsabilità contabile degli appellanti sin dal 2016 si ricava agevolmente dal già evocato quadro normativo operante *in subiecta materia* a quel tempo (art. 4 d.lgs. n. 23/2011

e reg. com.le n. 33/2011), come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in casi anche temporalmente analoghi (*amplius et ex plurimis*, sent. nn. 30/2023 e 275/2022, cit.). In tal senso, il richiamo all'art. 4 comma 5 ter d.l. n. 50/2017 operato dagli appellanti è del tutto inconferente, sia perché si indirizza a fattispecie diverse (le c.d. locazioni turistiche brevi), sia in ragione della entrata in vigore in data successiva ai fatti in contestazione (giugno 2017).

Ciò detto, la quantificazione dell'ammancio, in cui si sostanzia l'inadempienza della s.r.l. COLUMBUS all'obbligazione restitutoria derivante dalla responsabilità quale agente contabile, è stata condivisibilmente operata attraverso l'utilizzo di uno specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo (i.e.: il tasso medio di occupazione derivante dalla posizione della struttura, dalla tipologia e categoria della stessa e dalle stagioni turistiche), fondato su circostanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisazione e concordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 c.c., perfettamente atta a fondare un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Siffatta presunzione, oltre ad essere ulteriormente corroborata dalla tendenziale coincidenza dei valori desumibili dal TMO con il flusso di clienti personalmente dichiarati mensilmente - sebbene in via postuma e dopo la contestazione operata in sede amministrativa dal Comune (nel 2019) - dalla legale rappresentante della società alberghiera appellante, non è stata in alcun modo sconfessata dai prevenuti, adducendo circostanze contrarie (es. numero di persone registrate indicate nelle comunicazioni inviate alla Questura, ex art. 109 TULPS), in grado di minarne la valenza probatoria, limitandosi costoro a contestare genericamente il metodo di ricostruzione induttiva dell'imposta di

soggiorno omessa.

Emerge, peraltro che, la stessa società ha comunicato, ai fini fiscali, all'Agenzia delle entrate un monte complessivo di pernottamenti, nell'annualità 2016, pari a n. 31308, sostanzialmente coincidente col dato ricavabile attraverso il metodo induttivo, da cui discende una corrispondente imposta di soggiorno per € 140.886,00 (v. nota 164410 del 21.5.2018, richiamata nell'intimazione di pagamento n. 297111 del 21.9.2018, notificata dal comune di Firenze alla società), a fronte dei circa 146 mila euro di ammanco ricostruiti in sede istruttoria per la stessa annualità. Ciò a ulteriore riprova della validità del metodo induttivo adoperato.

Quanto all'elemento soggettivo, individuato dalla Procura regionale - in verità, in maniera piuttosto tautologica (al pari della Sezione territoriale) - nel solo dolo (generico), va precisato quanto segue.

Non può condividersi l'assunto della Procura Generale secondo cui la prova dell'intenzionalità si desumerebbe dal versamento spontaneo, da parte della Masseti, dell'imposta per l'anno 2017, circostanza che testimonierebbe la consapevolezza di costei circa l'obbligo in parola.

Il requirente, invero, non considera che tale iniziativa è da collocarsi in un momento cronologicamente successivo alla condotta omissiva (marzo 2019), in quanto frutto di un intervento esterno e non spontaneo, ossia l'avvenuta notificazione dell'intimazione amministrativa comunale recante prot. n. 297111 del 21.9.2018. Sicchè non è dato inferire univocamente da tale circostanza che la prevenuta già conoscesse l'obbligo in parola sin dal 2016.

E tuttavia, sebbene manchi agli atti la prova diretta (es. attraverso comunicazioni istituzionali che avessero informato sul nuovo obbligo a seguito

dell'approvazione del regolamento comunale sull'imposta), di una sciente e preordinata intenzione di violare i propri doveri di servizio, quale forma di dolo civile contrattuale, *ratione temporis* valevole, è a dirsi come quest'ultimo possa ricavarsi indirettamente, ex art. 2729 c.c., sulla scorta della constatazione che tale obbligo era da tempo in vigore, in quanto previsto dal predetto regolamento comunale (n. 33/2011), peraltro approvato subito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, risultando inverosimile, dunque, che lo stesso fosse ignoto ad una albergatrice operante in una città a notevole vocazione turistica.

Non va sottaciuto, *ad colorandum* che, in ogni caso, sarebbe in facoltà del giudice riqualificare, purchè nell'ambito della medesima *causa petendi*, e anche in assenza di alternativa prospettazione accusatoria, l'elemento soggettivo in termini di mera colpa grave - da ravvisarsi nell'inescusabile negligenza della Masseti, stante il ruolo ricoperto, nell'informarsi su precisi e fondamentali obblighi riconnessi all'attività imprenditoriale esercitata in forma collettiva - di guisa che il danno erariale arrecato dalla società alle casse comunali fiorentine, potrebbe comunque, in tesi, imputarsi alla società (oltre che alla suddetta prevenuta) anche per tale via.

Alla luce della superiori argomentazioni la sentenza di primo grado andrà, dunque, interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese di giudizio a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle di difesa, stante la natura di parte in senso solo formale del requirente vittorioso e la confermata condanna dei prevenuti.



**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **59235** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello.

Spese del giudizio a carico degli appellanti, liquidate in € 80,00 (Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 27 gennaio e del 23 febbraio 2023.

L'estensore

F.to Aurelio Laino

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositato in Segreteria il 16 marzo 2023

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi